

== - 12 / 07

== - 12 / 07



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

LA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Oggetto: lavoro giurisdizione

Composta dai magistrati:

R.G.N. 8476/2004

Giovanni Prestipino Primo Presidente f.f.

Antonio Vella Presidente di Sezione

Paolo Vittoria Presidente di Sezione

Fabrizio Miani Canevari Consigliere

Ugo Vitrone “ Rep.

Giulio Graziadei “ Cron. 12

Antonio Merone “ Udienza 30.11.2006

Pasquale Picone relatore “

Mario Finocchiaro “

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

DE MASI Pasquale, elettivamente domiciliato in Roma, Via Marianna Dionigi, n.

29, presso l' avv. Marina Milli, che, unitamente all'avv. Aldo Licci, lo difende

con procura speciale apposta a margine del ricorso.

2608

-ricorrente-

contro

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (già Ministero del tesoro), in persona del Ministro in carica;

-intimato-

e contro

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA – INPDAP - in persona del legale rappresentante;

-intimato-

per la cassazione della sentenza della Corte dei conti – Sezione terza giurisdizionale centrale di appello - n. 17 in data 21 gennaio 2004 (r.n.. 13666); sentiti, nella pubblica udienza del 30.11.2006: il cons. Pasquale Picone che ha svolto la relazione della causa; l'avv. Zuccalà per delega dell'avv. Milli; il Pubblico ministero nella persona del procuratore generale Raffaele Palmieri, che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso e per l'accoglimento del secondo motivo, con dichiarazione della giurisdizione della Corte dei conti.

Ritenuto in fatto

1. Con la sentenza sopra specificata, la Corte dei conti – Sezione terza giurisdizionale centrale di appello – ha confermato la statuizione di primo grado (sentenza n. 350/2000 della Sezione giurisdizionale per la Puglia), recante la pronuncia di rigetto della domanda di Pasquale De Masi, rivolta al riconoscimento del beneficio di dieci anni di anzianità, previsto ai fini pensionistici dall'art. 3 l. 336/1970 a favore dei dipendenti pubblici ex combattenti o assimilati.

2. La sentenza appellata aveva ritenuto che il De Masi, dipendente fino al 1° giugno 1977 di ente del servizio sanitario nazionale, avendo presentata al Ministero del tesoro la domanda di concessione del beneficio in data 29.9.1978, non si trovava nelle condizioni previste dall'art. 1-*bis* della legge n. 355/1974.

I giudici dell'appello hanno osservato in motivazione che la questione della spettanza dei benefici ineriva al rapporto di servizio ed esulava dalla giurisdizione della Corte dei conti; che il difetto di giurisdizione comportava il rigetto della pretesa ad una diversa misura della pensione.

3. La cassazione della sentenza è domandata da Pasquale De Masi con ricorso per due motivi, ulteriormente precisati con memoria depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c. Non hanno svolto attività di resistenza gli intimati Ministero dell'economia e delle finanze e Inpdap.

Considerato in diritto

1. Il primo motivo ricorso, con il quale è denunciata nullità della sentenza per contrasto tra motivazione (nella quale si afferma l'inesistenza del potere giurisdizionale) e dispositivo (recante il rigetto nel merito dell'appello), è inammissibile.

1.1. Anche dopo l'inserimento della garanzia del giusto processo nella formulazione dell'art. 111 Cost., il sindacato delle Sezioni Unite della Corte di cassazione sulle decisioni della Corte dei conti in sede giurisdizionale continua ad essere circoscritto al controllo dell'eventuale violazione dei limiti esterni della giurisdizione del giudice contabile, e non si estende al modo del suo esercizio, cui attiene la violazione della legge processuale (cfr., da ultimo, Cass. S.u. 1378/2006).

Ne consegue che non è prospettabile come motivo di ricorso per cassazione il contrasto tra motivazione e dispositivo della sentenza impugnata, derivando la risoluzione della questione riguardante la giurisdizione esclusivamente dall'effettivo contenuto della decisione e delle norme che regolano tale presupposto del processo, indipendentemente dalla motivazione della sentenza (vedi Cass. 261/2003).

2. Il secondo motivo del ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli art. 3 e 62 r.d. n. 1214 del 12 luglio 1934, perché la questione dedotta nel giudizio concerneva la liquidazione della pensione sulla base di 38 anni di servizio e non di 28 e, in quanto proposta da impiegato cessato dal servizio, in alcun modo incideva sul rapporto di attività.

2.2. Premette la Corte che realmente la sentenza impugnata, a prescindere dalla formulazione del dispositivo, contiene una statuizione declinatoria della giurisdizione in ordine alla questione della legittimità del provvedimento di diniego dei benefici combattentistici adottato dal (all'epoca) Ministero del tesoro in data 30.12.1985, mentre il rigetto nel merito della pretesa ad una pensione commisurata a 38 anni di servizio è stato fatto discendere dalla delibazione dello stesso provvedimento, che lasciava ferma a 28 anni l'anzianità utile a pensione.

Il secondo motivo del ricorso pone, quindi, una questione di giurisdizione, atteso che la giurisprudenza delle Sezioni unite della Corte ha ripetutamente precisato che la questione se la Corte dei conti abbia il potere di delibare *incidenter tantum* un punto pregiudiziale della controversia (conformazione del rapporto di servizio determinata dagli atti ad esso inerenti e da cui deriva il trattamento pensionistico), ovvero se il punto medesimo concreti una causa pregiudiziale (controversia sulla conformazione del rapporto di servizio), che deve essere necessariamente decisa

con efficacia di giudicato dal giudice munito di giurisdizione, involge un problema attinente ai limiti esterni della giurisdizione (Cass. S.u. 6084/1982, 7293/1983, 168/1984, 8867/1990, 99/1999). La sentenza impugnata ha, appunto, ritenuto che la determinazione della pensione dipendeva dalla minore anzianità di servizio riconosciuta al dipendente e che la contestazione di tale presupposto esulasse dalle sue attribuzioni giurisdizionali.

2.3. Ciò premesso, il motivo di ricorso in esame è fondato.

La giurisdizione della Corte dei conti in materia di pensioni attiene, a norma degli art. 13 e 62 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, al contenuto dei provvedimenti che concedono, rifiutano o riducono la pensione, ledendo il diritto dell'ex dipendente in ordine all'*an* ed al *quantum* di essa, ed ha quindi per oggetto ogni questione relativa agli elementi formativi del diritto alla pensione e alle condizioni che determinano il diritto stesso in relazione all'ammontare e alla durata dell'assegno pensionistico, ancorché la decisione implichi un'indagine sul contenuto degli atti amministrativi attributivi dell'assegno medesimo, non influenzando tale indagine sul pregresso rapporto di lavoro pubblico ma solo sul trattamento pensionistico (cfr. Cass. S.u. 8867/1990, 12722/2005).

2.4. Ai sensi dell'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, al personale collocato a riposo e avente diritto ai benefici concessi ai dipendenti pubblici ex combattenti ed assimilati è concesso, sia ai fini del compimento dell'anzianità necessaria per conseguire il diritto a pensione, sia ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita o di previdenza, un aumento di servizio di sette o, se trattasi di mutilati o invalidi di guerra o vittime civili di guerra, di dieci anni.

La giurisprudenza delle Sezioni unite Corte si è espressa univocamente nel senso che la contestazione dei provvedimenti inerenti al riconoscimento dei suddetti

benefici, ancorché immediatamente incidenti sul trattamento di pensione, implica la risoluzione di questioni inerenti alla durata del rapporto di pubblico impiego ed allo *status* di pubblico impiegato, rispetto alla cui soluzione la liquidazione del trattamento pensionistico si configura come mera conseguenza; precisando altresì che i benefici concernono diritti anche diversi dalla pensione (quale l'indennità di buonuscita) e devono, pertanto, ritenersi sindacabili soltanto dal giudice munito di giurisdizione sul rapporto stesso, restando in particolare esclusa ogni possibilità di indagine incidentale sulla loro legittimità da parte della Corte dei conti nell'ambito delle sue attribuzioni giurisdizionali in materia pensionistica (Cass. S.u. 5804/1980, 3/1981, 5295/1985, 4998/1987, 4999/1987, 11864/1991).

2.5. Ma, la stessa giurisprudenza ha anche affermato che la giurisdizione della Corte dei conti, invece, sussiste allorché non si controverta sulla legittimità di dinieghi totali o parziali incidenti sul rapporto di servizio, ma soltanto della determinazione della pensione in applicazione dei benefici in questione ai soli fini pensionistici (Cass. S.u. 45/1981, 2241/1983, 3982/1983).

Ed è questa la situazione che va ravvisata nel caso di specie, siccome la domanda di riconoscimento del beneficio è stata presentata, dopo la cessazione dal servizio, non al datore di lavoro, bensì soltanto all'organo deputato alla liquidazione della pensione (all'epoca il Ministero del tesoro) ed a questi soli fini.

3 Pertanto, in accoglimento del secondo motivo, la questione di giurisdizione va ritenuta fondata per avere la Corte dei conti rifiutato l'esercizio del potere giurisdizionale in ordine alla legittimità del provvedimento 10.12.1985, di diniego della liquidazione di un maggiore importo della pensione. Conseguenza la cassazione della sentenza impugnata. Si compensano le spese del giudizio di cassazione per


giusti motivi, tenuto conto che le parti intimare non hanno tenuto comportamenti processuali volti a contestare la giurisdizione del giudice adito.

P.Q.M.


La Corte dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso ed accoglie il secondo; dichiara la giurisdizione della Corte dei conti in ordine all'accertamento del diritto al riconoscimento di una maggiore anzianità di servizio ai fini della determinazione dell'importo della pensione; cassa la sentenza impugnata; compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni unite della Corte di cassazione del 30 novembre 2006.

Il Presidente



Il Consigliere estensore



IL CANCELLIERE
Giovanni G. Jantista

Depositata in Cancelleria

4 GEN. 2007



IL CANCELLIERE
Giovanni G. Jantista